



COMUNE DI Olbia

Provincia di Sassari – Zona Omogena Olbia - Tempio

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di "Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano - Via Iglesiente e vie limitrofe"- 1° Lotto.

CODICE CIG: 7330171876 - CODICE CUP: F77B15000620002

1. Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici num. gen. 4827 del 21/12/2017 relativa ai lavori di "**Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano - Via Iglesiente e vie limitrofe**"- **1° Lotto**, da affidarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di prosieguo Codice) e con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, commi 2 e 8 del predetto dispositivo normativo, per quanto applicabile.

Atto di validazione del progetto posto a base di gara: Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici: Num. Gen. 4790 del 19/12/2017;

Fonte del finanziamento: Le opere sono finanziate dalla Regione Sardegna a valere sulle risorse finanziarie concesse a titolo di contributo dalla Commissione europea e sulle risorse di cui alla Legge Regionale n. 5 del 09/03/2015;

Luogo di esecuzione dei lavori: Via Iglesiente e zone limitrofe;

L'importo complessivo dell'appalto compresi gli oneri per la sicurezza, ad esclusione degli oneri fiscali ammonta ad Euro **1.085.258,04** (Euro unmilioneottantacinquemiladuecentocinquantotto/04) di cui:

- Oneri per l'esecuzione dei lavori Euro **1.071.758,04** (euro unmilionesettantunomilasettecentocinquantotto/04);
- Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, Euro **13.500,00** (euro tredicimilacinquecento/00);

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23, comma 16 del Codice, l'incidenza del costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera) è stato stimato dal progettista come di seguito indicato: incidenza del 18,25 % pari a € 195.595,04;

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

Lavorazione	Categoria	CLASSIFICA	Qualificazione obbligatoria	Importo (euro)	%	Categorie prevalente e scorporabili
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6	II o sup.	SI	€ 584.815,69	54,56	PREVALENTE
Opere strutturali speciali	OS21	I o sup.	SI	€ 260.271,53	24,28	SCORPORABILE
Interventi a basso impatto ambientale	OS35	I o sup.	SI	€ 226.670,82	21,16	SCORPORABILE
Totale					100%	

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (nel prosieguo Regolamento), la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del Codice l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;

Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OS21 può partecipare in RTI verticale con impresa qualificata nella suddetta categoria. La categoria OS21 può essere subappaltata nella misura massima del 30% dell'importo della categoria stessa e tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al citato art. 105 comma 2 del Codice, così come indicato nel capoverso precedente.

In ogni caso l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Precisazioni in merito alle categorie di lavorazioni diverse dalla prevalente

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. n. 248/2016, la categoria scorporabile OS21, superando il 10% dell'importo totale dei lavori, rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.). Pertanto, tale categoria non può essere eseguita direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OG6 – Classifica II. Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OS21 può partecipare in R.T.I. verticale con impresa qualificata nella suddetta categoria. Detta categoria può essere subappaltata nella misura massima del 30% dell'importo della categoria stessa e tale valore non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al citato art. 105 comma 2 del Codice. In ogni caso l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Il Bando di gara è stato:

- ✓ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 27/12/2017;
- ✓ pubblicato l'estratto del bando su n° 1 quotidiano a carattere nazionale e n°1 quotidiano a diffusione locale;
- ✓ Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it;
- ✓ Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/;
- ✓ Profilo del Comune di Olbia: www.comune.olbia.ot.it alla voce *Bandi di Gara*;
- ✓ Albo Pretorio del Comune di Olbia;

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.m. 2 dicembre 2016, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi avvisi, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, nelle modalità che verranno successivamente indicate dal Comune di Olbia al soggetto aggiudicatario;

Il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto ogni opera caratterizzante il medesimo non è indipendente l'una dall'altra.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- ✓ Progetto esecutivo composto dagli elaborati di cui all'art. 23 del Codice nonché delle Sezioni III e IV del Regolamento;
- ✓ Bando di gara;
- ✓ Il presente Disciplinare di gara, contenente la disciplina di dettaglio della procedura, al quale sono allegati:
 - a) **ALLEGATO 1** - Domanda di partecipazione di cui:
 - Allegato 1/a operatore economico singolo;
 - Allegato 1/b Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, Geie;
 - Allegato 1/c Imprese aderenti a contratto di rete);
 - b) **ALLEGATO 2** - DGUE "Documento di Gara Unico Europeo";
 - c) **ALLEGATO 3** - Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice;
 - d) **ALLEGATO 4** - Patto di Integrità approvato con Delibera di G.C. n. 260 del 06/07/2016;
 - e) **ALLEGATO 5** – Modello offerta economica;

Tutta la documentazione integrale di gara è consultabile ed acquisibile sul sito del comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it nella "sezione bandi e gare" o in alternativa è consultabile e direttamente acquisibile (su supporto informatico), previo appuntamento da concordare tramite i recapiti indicati al punto I.4) del bando di gara, presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento;

2.2 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al R.U.P., all'indirizzo PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it, almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **7 (sette)** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo www.comune.olbia.ot.it nella sezione "bandi di gara".

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problema temporaneo nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. Oggetto dell'appalto

Le lavorazioni del presente appalto consistono nella realizzazione di un tratto di condotta di acque meteoriche lungo le Vie Barbagia, Anglona, Sarcidano e limitrofe, e con annessi sottoservizi e opere stradali. La lunghezza delle condotte è pari a circa 550 m. Lungo le stesse è prevista la realizzazione delle opere d'arte lungo linea, quali pozzetti e caditoie da realizzare in cls prefabbricato o in opera. Le tubazioni, interrate a diverse profondità, saranno realizzate in PEAD strutturato corrugato di diverso diametro fino al massimo di DE1350 mm. Il punto di scarico è sul rio Seligheddu in prossimità della Rotonda S'Artiglieria.

L'asportazione di eventuali detriti e rifiuti di qualunque genere prodotti nel corso delle lavorazioni, dovranno essere conferiti presso centri di smaltimento o riciclo autorizzati ai sensi della normativa vigente, a cura dell'Appaltatore.

4. Soggetti ammessi alla gara

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del medesimo Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (**imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative**); b) (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**); c) (**consorzi stabili**) dell'art.45, comma 2, del Codice;
- b. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**); e) (**consorzi ordinari di concorrenti**); f) (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**); g) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'art.45, comma 2, del Codice; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del medesimo Codice;

4.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, comma 8 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso:
 - a. dovrà essere presentata specifica "Domanda di partecipazione in raggruppamento", compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/b);
 - b. ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 18.1) e la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice" (Allegato n. 3);
 - c. sia l'offerta tecnica che l'offerta economica dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei

o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, **è fatto divieto** ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

4.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del citato Codice (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è fatto divieto di partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Gli **stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2)** secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 18.1) e la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice (**Allegato n. 3**)";
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48, come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 comma 7-*bis* del Codice, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

4.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice

- A norma dell'art. 48, comma 14 del Codice, le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato Codice;
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete**", sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/c);
- dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei e la "*Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice*" (Allegato n. 3);
- sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete**", sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/c);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. "**Documento di Gara Unico Europeo**" (Allegato n. 2) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei e la "*Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice.*" (Allegato n. 3);
- sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
 - a. scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - b. scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente;

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda di partecipazione (Allegato 1/c) e l'offerta economica presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara. Dovranno inoltre essere osservate le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"** (Allegato n. 2) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei e la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice" (Allegato n. 3);

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice.

4.4 Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato preventivo con continuità aziendale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del Codice possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, comma 5 del Codice, oltre all'autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:

- a. la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e dell'Ente Committente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- b. il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"** (Allegato n. 2) debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico e la "*Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3*" del Codice (Allegato n. 3).

Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

5. Requisiti di partecipazione e generali e cause di esclusione

5.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o analogamente quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.;
- c) ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del Codice, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel **Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016** cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai soggetti indicati al comma 3:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori *ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo. La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice deve essere resa tramite la compilazione dell'Allegato 3) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- d) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al Decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. maggio 2010, n°78 oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;

- e) La mancata sottoscrizione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L.190/2012 (**Allegato 4**)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C "*Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali*", tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, ultimo periodo del Codice si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.). A norma dell'art. 80 comma 13 del Codice ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 comma 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice" nonchè approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

5.2 Requisiti di partecipazione di idoneità professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del Codice per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, comma 2 del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, comma 2, lettere d), e), f) g) del Codice, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

5.3 Requisiti di partecipazione di “capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche e professionali”

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1 del Codice i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Precisazioni in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 8 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazioni in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di TIPO VERTICALE

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazioni in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di TIPO MISTO

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e

da *sub*-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

Si precisa che, le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno. Si precisa altresì che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del Codice, dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio di cui al successivo punto 16.2.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del Regolamento

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 92 del Regolamento, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola (Allegato 1/a), sia in caso di partecipazione in riunione di imprese (Allegato 1/b);
- compilare e sottoscrivere il DGUE (Allegato n.2) per le parti di competenza e l'Allegato n.3;
- sottoscrivere l'offerta economica.

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

- a) almeno una referenza bancaria;
- b) volume d'affari in lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli articoli 79 e 83 del Regolamento;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del C.C., riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-organizzativi:

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
- d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara;
- e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- f) possesso del sistema del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento;

5.4 Avvalimento

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del Codice, con particolare riferimento al comma 11 del medesimo articolo.

5.5 Requisito di esecuzione

Costituisce requisito di esecuzione l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 - tipologia "Trasporto dei propri rifiuti" con i relativi codici CER inerenti l'oggetto dell'appalto, quali 17 05 04 – 17 01 07 – 20 02 01. In caso di mancato possesso del predetto requisito non si potrà procedere alla stipula del contratto d'appalto. Si invitano pertanto le imprese concorrenti, qualora si servissero di trasportatori esterni a voler partecipare in R.T.I. con soggetto in possesso del requisito ovvero di dichiarare la volontà al subappalto.

6. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'ANAC servizi e forniture (di seguito Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 2 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema *AVCPass* accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del Codice la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Codice. Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

7. Subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, comma 2, lett. a), b), c) del Codice) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 2 del Codice:

- Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare;
- l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione del committente, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (compilando l'apposita Sezione D della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - Allegato 2) indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare; o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

Indicazione della terna di subappaltatori:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 6 del Codice l'operatore economico concorrente qualora intendesse subappaltare taluna delle c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta, (compilando l'apposita Sezione D della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - Allegato 2), una terna di subappaltatori.

L'indicazione della suddetta terna è subordinata alle seguenti due condizioni:

1. che si tratti di subappalto come definito dall'art. 105 comma 2, secondo periodo, del Codice ovvero di contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare;
2. che si tratti di subappalto di attività, ai sensi dell'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012, considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa e precisamente:
 - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l'affidamento in subappalto. Qualora, l'affidamento di una delle attività sopra elencate di cui all'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, bensì un semplice subaffidamento, come indicato al successivo paragrafo 8), non è richiesta l'indicazione della terna in sede di gara, fermo restando l'obbligo per il subaffidatario, dell'iscrizione nelle "White list" tenute dalla competente Prefettura.

Gli operatori economici indicati nella terna:

- devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*) istituiti presso le Prefetture, come meglio specificato al successivo paragrafo 9.1);
- non devono partecipare alla procedura per l'affidamento del presente appalto, pena l'impossibilità di essere affidatari del subappalto;
- devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e sono tenuti a compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. (Allegato n.2) fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV sezione A - Punto 1) e dalla Parte VI, come meglio precisato al successivo paragrafo 18.1).

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti:

In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi siano elementi di collegamento o comunque situazioni distorsive della concorrenza. L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto. In alternativa il concorrente, tramite il soccorso istruttorio, può essere ammesso a integrare la propria dichiarazione di subappalto con l'indicazione della terna di subappaltatori. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso in cui venga indicato nella terna un operatore economico che risulti partecipare come concorrente alla presente procedura di appalto, ciò non sarà causa di esclusione bensì si provvederà, tramite attivazione della procedura di soccorso istruttorio, a richiedere al concorrente l'indicazione di un nuovo operatore economico al fine di ricostituire la terna di subappaltatori.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso in cui venga indicato nella terna un operatore economico che risulti partecipare come concorrente alla presente procedura di appalto, ciò non sarà causa di esclusione bensì si provvederà, tramite attivazione della procedura di soccorso istruttorio, a richiedere al concorrente l'indicazione di un nuovo operatore economico al fine di ricostituire la terna di subappaltato.

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 commi 4 e 18 del Codice solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune di Olbia, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il Comune di Olbia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Ente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto al periodo precedente, ai sensi dell'articolo 105, comma 13 del Codice il Comune di Olbia provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti, nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore.

In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune di Olbia tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, comma 14, del Codice, l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La stazione appaltante provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 di detto Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del Codice, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

8. Subaffidamento

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, l'appaltatore, prima dell'inizio della prestazione, sarà tenuto a comunicare al Comune di Olbia il nome del *sub*-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata.

9. Obbligo iscrizione alle "white list" - rispetto del Patto di Integrità'

9.1 Obbligo iscrizione alle "white list"

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (*cd. White list*). Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e *sub*-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore. Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "*White list*" tenute dalle competenti Prefetture. Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del Codice antimafia.

9.2 Obbligo al rispetto del Patto di Integrità

L'aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione e al rispetto di quanto disposto all'interno del Patto di Integrità, redatto ai sensi della Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", approvato con Delibera di G.C n. 260 del 06/07/2016. Il documento (Allegato n.4) sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del partecipante o nel caso di partecipante plurisoggettivo, lo stesso dovrà essere sottoscritto da ciascun titolare/rappresentante. La mancata presentazione e sottoscrizione di tale documento comporterà l'esclusione dalla gara sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. Tale documento, in caso di aggiudicazione, costituirà parte integrante del contratto assegnato

10. Garanzie e coperture assicurative

10.1 Garanzia Provvisoria

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del Codice, l'**offerta a pena esclusione**, deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "*garanzia provvisoria*" intestata a Comune di Olbia pari al 2% del prezzo posto a base di gara indicato nel presente Disciplinare di gara ovvero pari a € 21.705,16 (euro ventunomilasettecentocinque/16).

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- a) in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune di Olbia - IBAN: IT04N010158498000070033375;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 5, del Codice, la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare

(su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, qualora, al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, **a pena di esclusione**, dovrà essere presentata anche una **dichiarazione** di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa all'esecuzione del contratto alla **cauzione definitiva** di cui all'art. 103 del Codice. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

In caso di prestazione della **cauzione provvisoria** mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- a) Essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui all'art.103 comma 9 del Codice; Essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere intestata e sottoscritta da tutti gli associati;
- c) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti riuniti, con responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. La polizza dovrà riportare, i nominativi delle ditte che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- d) Deve prevedere espressamente:
 - i. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - iii. La loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - iv. La dichiarazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, **a pena di esclusione**, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa all'esecuzione del contratto alla **cauzione definitiva** di cui all'art.103 del Codice. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per effetto dell'art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della cauzione provvisoria, indicato al precedente punto 11.1, è ridotto delle seguenti percentuali:

- a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- b) del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui alla precedente lettera a), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei Raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- c) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alla precedente lettera a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione

e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

- d) del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e c) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- e) del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui alle precedenti lettere a), c) e d) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di **tipo orizzontale**, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti di **tipo verticale** le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

La cauzione provvisoria versata dalla ditta aggiudicataria verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita con quella definitiva.

Si precisa che:

- a) In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti di cui ai sensi dell'art. 48 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;

10.2 Garanzia Definitiva e coperture assicurative

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- a) **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
- b) **polizza assicurativa** a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, di cui all'art. 103, comma 7 del Codice per una somma assicurata pari all'importo del contratto;
- c) **polizza per la responsabilità civile** con massimale garantito di Euro 1.500.000 (Euro un milioneecinquacentomila/00);

Le polizze di cui alla lettera b) dovranno essere prodotte almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori;

- d) Ai fini della corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo del contratto, dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, l'appaltatore dovrà prestare apposita garanzia di importo pari alla suddetta somma, maggiorata dell'Iva all'aliquota di legge, maggiorata altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero della somma erogata in base al cronoprogramma dei lavori;
- e) Al fine del pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del Codice, l'esecutore dei lavori è **obbligato** a costituire un'ulteriore cauzione pari all'importo della

rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

11. Pagamento del Corrispettivo

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Codice, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento, è previsto *a corpo e a misura*.

L'intervento in oggetto comporta un costo complessivo di € 1.085.258,04 di cui € 1.071.758,04 per lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta), € 13.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 8.22, 8.23, 8.24, 8.25 e 8.26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell' art. 8.24 del C.S.A. raggiungono un importo non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinate da:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale, incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 30 commi 5 secondo periodo e 5-bis del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- c) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. Dalle rate di acconto va detratto l'importo delle corrispondenti rate di anticipazione;

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, come previsto al precedente paragrafo 10.2 lettera g). L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

12. Termine di ultimazione lavori e penali per ritardi

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) giornaliero dell'importo netto contrattuale. I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni di cui agli art. 8.16 del C.S.A..

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché delle eventuali ferie contrattuali.

13. Tracciabilità dei pagamenti

In applicazione della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG 7330171876) e il codice unico del progetto in questione (CUP F77B15000620002). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche e l'eventuale subappaltatore, subcontraente, imprese cooptate e imprese ausiliarie.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

14. Obbligo di versamento da parte dei partecipanti del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016 e relative istruzioni operative (www.anticorruzione.it) con le seguenti modalità. Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00). Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi". L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (CIG 7330171876) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta;
- **(per i soli operatori economici esteri)** Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta. In ogni

caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

15. Sopralluogo

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, i concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

L'effettuazione del sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, in quanto è ritenuta necessaria al fine di formulare un'offerta economica congrua ed adeguata.

Il sopralluogo nelle aree oggetto del presente appalto viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della presentazione delle offerte, mediante richiesta, da presentare entro il 19/01/2018 al Responsabile del Procedimento all'indirizzo PEC: *comune.olbia@actaliscertymail.it*, contenente l'oggetto dell'appalto, il nome e cognome delle persone incaricate ad effettuarlo con i relativi dati anagrafici. La richiesta dovrà specificare l'indirizzo PEC o numero di fax cui indirizzare la convocazione che sarà comunicata all'operatore richiedente con almeno 3 (tre) giorni di anticipo. Poiché non saranno effettuati sopralluoghi negli ultimi 7 (sette) giorni lavorativi precedenti il termine per la ricezione delle offerte e pertanto lo stesso potrà essere richiesto e concordato entro il 19/01/2018. Il termine ultimo per eseguire il sopralluogo è fissato per il giorno 25/01/2017.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore, direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da attestazione SOA, in possesso del documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità ed apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante;

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete o Consorzi ordinari costituiti o non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da Rappresentante legale, procuratore, direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purchè munito dalla delega di tutti i detti operatori.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio, organo comune oppure dall'operatore consorziato/retista indicato come esecutore.

Terminato il sopralluogo il responsabile del procedimento, o il suo sostituto, rilascerà apposita certificazione attestante l'avvenuta presa visione dei luoghi, in duplice copia di cui una tenuta agli atti della stazione appaltante per le verifiche da effettuare in sede di gara.

16. Procedura di gara ed aggiudicazione

16.1 Adempimenti preliminari ed esame della documentazione amministrativa

La gara avrà luogo, in prima seduta pubblica il giorno **08.02.2018** alle ore 09:30 presso il Settore Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Olbia, Via Garibaldi, 49 II° piano – 07026 Olbia (OT). La data di eventuali ulteriori sedute di gara, sarà preventivamente comunicata alle imprese partecipanti/ammesse mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Olbia.

Nella prima seduta pubblica il Presidente del Seggio di gara, dopo aver dichiarato aperti i lavori, provvederà ad accertare la regolare composizione del Seggio inoltre, procederà:

- Alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della loro integrità e regolarità formale;
- a dichiarare l'inammissibilità dei plichi pervenuti oltre l'ora o il giorno fissati dal Bando e dal Disciplinare di gara, dandone conto sul Verbale di gara;
- all'apertura dei plichi ammessi alla gara ed alla verifica al loro interno della presenza e dell'integrità delle Buste "A" e "B";
- all'apertura della Busta "A – Documentazione Amministrativa" di tutte le offerte ed alla verifica della completezza e regolarità della documentazione ivi contenuta, alla luce delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara;
- attivare l'eventuale la procedura del soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 16.2;
- disporre, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economica – finanziaria di cui al precedente paragrafo 5.3
- all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.
- Adottare il provvedimento che determina l'esclusione e le ammissioni della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice.

16.2 Soccorso istruttorio

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "*Documento di gara unico europeo*" (DGUE), di cui all'art. 85 del Codice nonché degli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica. Il Presidente del Seggio provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione. Disporrà quindi che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio di Gara.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, si provvederà anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

16.3 Esame delle offerte economiche

Nella medesima seduta pubblica di cui sopra, il seggio di gara procederà anche all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta B), verificandone il contenuto e dando lettura dei ribassi percentuali unici offerti sull'importo a base d'asta indicato nell' Allegato 6) "Offerta Economica".

Il seggio di gara provvederà anche a verificare che le offerte economiche rechino, oltre al ribasso percentuale offerto, anche l'indicazione del "Costo della Manodopera" e del "Costo degli Oneri Aziendali di Sicurezza" **disponendo l'esclusione** dei concorrenti che non vi hanno provveduto. Nella stessa seduta pubblica, infine, il seggio di gara procederà, alla formazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse. Il Presidente darà quindi lettura della graduatoria provvisoria, provvedendo a verificare se vi siano offerte anormalmente basse.

16.4 Verifica di anomalia delle offerte

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 8 del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso richiesta scritta all'offerente di giustificazioni che si ritengano utili. All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per la presentazione di quanto richiesto. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il concorrente è escluso dalla gara.

Il Comune si riserva di escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni o precisazioni presentate, qualora queste risultino nel complesso inaffidabili e procede all'aggiudicazione della migliore offerta non anomala.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia di più offerte; le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo;

17. Contratto

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto del presente appalto, sono da ritenersi a carico dell'aggiudicatario, che dovrà versare presso la Tesoreria Comunale la somma che gli sarà comunicata nella lettera di aggiudicazione quale deposito per spese contrattuali. La stipula del contratto è subordinata all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. Lo stesso conterrà le clausole previste dall'art.3 della L.13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

18. Modalità di presentazione della documentazione

Per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno far pervenire, **a pena di esclusione**, entro e non oltre il termine perentorio

Ore 18:00 del 05/02/2018

la propria offerta, redatta in lingua italiana. L'offerta dovrà essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara**, in un unico plico chiuso che dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite da un legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo. Il plico dovrà essere recapitato (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mano) al seguente indirizzo:

COMUNE DI OLBIA – UFFICIO PROTOCOLLO – VIA DANTE N°1 – 07026 OLBIA (OT)

La consegna a mano dei plichi va effettuata presso lo sportello dell'Ufficio protocollo del Comune di Olbia, negli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il lunedì ed il mercoledì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00).

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione, facendo fede esclusivamente la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta o la revoca dell'offerta presentata.

Il plico contenitore dovrà riportare all'esterno in maniera chiara:

denominazione, ragione sociale, P. IVA, C.F. e indirizzo dell'impresa concorrente oltre alla seguente dicitura: **NON APRIRE – Offerta per la Gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano - Via Iglesiente e vie limitrofe"- 1° Lotto**". Si precisa che in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi e la partita Iva dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, **due diverse buste** chiuse non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto), sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

Le due buste dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:

- 1) "A – Documentazione amministrativa";
- 2) "B – Offerta economica";

Avvertenze Generali:

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile;
- Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di Gara o sul quale non sia apposto il nome del concorrente e/o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara;
- Parimenti si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nel presente Disciplinare di gara, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti;
- Le autocertificazioni, le certificazioni e l'offerta devono essere in lingua italiana;
- Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici, quelle per persona da nominare, le offerte plurime, alternative, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- Parimenti verrà escluso il concorrente la cui busta B), l'Offerta Economica, risulta aperte o comunque, anche se regolarmente chiuse e sigillate, tali da rendere conoscibile il proprio contenuto;
- Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative;

18.1 Contenuto busta "A – documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, da rendersi secondo i modelli allegati quali parte integranti del presente Disciplinare di gara (vedi **Allegato 1/a** operatori economici singoli – **Allegato 1/b** Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, Geie – **Allegato 1/c** Imprese aderenti a contratto di rete), che deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l'indicazione dell'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all'art.45, comma 2 lett. d), lett. e) lett. g) del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi ordinari o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere indicata la/e categoria/e di lavori che si intende/intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) del Codice si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3) del presente Disciplinare di Gara.

Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

- b. **AUTOCERTIFICAZIONI** da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., tramite la compilazione dell'Allegato n. 2 "**DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**" (**DGUE**), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016*".

Il "*Documento di gara unico europeo*" consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, si precisa che:

- con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 del Codice tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed elencati al precedente paragrafo 5.1) del presente Disciplinare di gara;
- La dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di Pubblicazione del Bando della presente gara. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate;

Indicazioni per la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo”

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo “Documento di gara unico europeo” (DGUE -Allegato 2) – compilando le seguenti parti:

Parte II:

- ✓ **Sezione A** “*Informazioni sull'operatore economico*” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione);
- ✓ **Sezione B** “*Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico*”;
- ✓ **Sezione D** “*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento*” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del Codice. Qualora l'oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 del citato art. 105;

Parte III: - Tutte le sezioni;

Parte IV: - Criteri di selezione:

- ✓ **Sezione A** “*Idoneità*”:
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperativa, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
- ✓ **Sezione D** “*Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientali*”:
 - **Punto 1** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria.

Parte VI: - Dichiarazioni finali

- **In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE** di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del Codice il “**Documento di gara unico europeo (DGUE - Allegato 2)**” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio o Geie.

Nello specifico **la mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

Parte II:

- ✓ **Sezione A** “*Informazioni sull'operatore economico*” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione);
- ✓ **Sezione B** “*Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico*”;
- ✓ **Sezione D** “*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento*” solo in caso di ricorso al subappalto di cui all'art. 105 del Codice. Qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 del citato art. 105;

Parte III: - Tutte le sezioni;

Parte IV – “Criteri di selezione”:

- ✓ **Sezione A** “*Idoneità*”:

- **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperativa, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
- ✓ **Sezione D** "*Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale*":
 - **Punto 1** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria.

Parte VI: - Dichiarazioni finali

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

Parte II:

- ✓ **Sezione A** "*Informazioni sull'operatore economico*" - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*);
- ✓ **Sezione B** "*Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico*";

Parte III: - Tutte le sezioni;

Parte IV – “**Criteri di selezione**”:

- ✓ **Sezione A** "*Idoneità*":
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperativa, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
- ✓ **Sezione D** "*Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale*":
 - **Punto 1** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria.

Parte VI: - Dichiarazioni finali

- In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all'art.45, comma 2 lett. b) del Codice, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del medesimo Codice il "**Documento di gara unico europeo (DGUE - Allegato 2)** deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

Parte II:

- ✓ **Sezione A** "*Informazioni sull'operatore economico*" - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*);
- ✓ **Sezione B** "*Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico*";
- ✓ **Sezione D** "*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento*": solo in caso di ricorso al subappalto di cui all'art. 105 del Codice. Qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 del citato art. 105.

Parte III: - Tutte le sezioni;

Parte IV – “**Criteri di selezione**”:

- ✓ **Sezione A** "*Idoneità*":
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperativa, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
- ✓ **Sezione D** "*Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale*":
 - **Punto 1** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria.

Parte VI: - Dichiarazioni finali

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

Parte II:

- ✓ **Sezione A** “*Informazioni sull’operatore economico*” - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*);
- ✓ **Sezione B** “*Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico*”;
- ✓ **Sezione D** “*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento*”: solo in caso di ricorso al subappalto di cui all’art. 105 del Codice. Qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall’art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 del citato art. 105.

Parte III: - Tutte le sezioni;

Parte IV – “Criteri di selezione”:

- ✓ **Sezione A** “*Idoneità*”:
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperativa, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
- ✓ **Sezione D** “*Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale*”:
 - **Punto 1** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della
 - riduzione della garanzia provvisoria.

Parte VI: - Dichiarazioni finali

Il “**Documento di gara unico europeo (DGUE - Allegato n. 2)**” deve essere presentato e sottoscritto, anche da ogni operatore economico facente parte della terna di subappaltatori indicata dal concorrente ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, in tal caso dovranno essere compilate le seguenti parti del documento:

Parte II:

- ✓ **Sezione A** “*Informazioni sull’operatore economico*” - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali*).
Al terzo punto del riquadro “*Informazioni Generali*” deve essere indicata l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*). istituiti presso le competenti Prefetture.
- ✓ **Sezione B** “*Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico*”;

Parte III: - Tutte le sezioni;

Parte IV – “Criteri di selezione”:

- ✓ **Sezione A** “*Idoneità*”:
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperativa, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

Parte VI: - Dichiarazioni finali

Il DGUE deve inoltre essere presentato e sottoscritto anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e; per le Parti da compilare da parte dell’eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in

raggruppamento; Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3) del presente Disciplinare di Gara.

Il "Documento di gara unico europeo (DGUE - Allegato 2)" deve essere reso e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 5 del Codice la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

c. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.80, COMMA 3 DEL CODICE da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., tramite la compilazione dell'Allegato 3, da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. La Dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma. Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata al D.G.U.E.

d. COPIA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITA'

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, comma 2 *lett. d), lett. e) lett. g)* del Codice l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, *lett.f)* si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3) del presente Disciplinare di Gara.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

a. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

La garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero pari ad € 21.705,16, costituita con le modalità indicate al precedente paragrafo 10.1).

b. RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO ALL'ANAC del contributo di euro 140,00 (euro centoquaranta/00) da effettuarsi con le modalità indicate al paragrafo 14) del presente Disciplinare di gara.

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

- c. **“PASSOE”** rilasciato dal Servizio AVCPass comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).
In caso di **partecipanti plurisoggettivi** il Passoe è generato con le indicazioni di tutti i componenti nella forma di partecipazione. In caso di partecipazione con impresa cooptata, ai soli fini della creazione del PassOE, quest’ultima deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come “Mandante in RTI”, mentre il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”. In caso subappalto qualificante, dovrà essere acquisito anche il PassOE dell’impresa subappaltatrice.
- d. **PATTO DI INTEGRITA’** debitamente sottoscritto unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara deve essere presentata, a pena di esclusione, una copia del Patto di Integrità (Allegato 5) sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del Codice, l’obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell’appalto; analogamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e di consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, l’obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario. L’obbligo di presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche a tutti gli operatori economici partecipanti alle aggregazioni di cui all’art. 45, comma 2, lett f) e g) del medesimo Codice nonché all’impresa cooptata.
- e. **Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti** dovranno essere prodotti l’originale o la copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.
- f. **Solo in caso di contratto di rete** dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 4.3) del presente Disciplinare di Gara.
- g. **Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale** dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel precedente paragrafo 4.4) del presente Disciplinare di Gara.
- h. **Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea** dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel precedente paragrafo 5.3) del presente Disciplinare di Gara.

PRECISAZIONI:

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dalla Stazione Appaltante in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l’insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l’esistenza di misure “antimafia”, la Stazione Appaltante segnalerà il fatto (oltre che all’A.N.A.C.) all’autorità giudiziaria competente e provvederà ad escutere la garanzia provvisoria depositata. In tale

eventualità si potrà procedere ad aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

18.2 Contenuto busta “B – Offerta Economica”

Nella **busta B)** dovrà essere contenuta l'**OFFERTA ECONOMICA** da rendersi in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici/00) secondo il modello allegato quale parte integrante del presente Disciplinare (Allegato 5), riportante l'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, etc.), indicante – in cifre ed in lettere – il ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza che il concorrente stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del Codice nell'offerta economica il concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare, compilando gli appositi spazi dedicati dell'allegato 5):

1. i propri costi della manodopera riferiti all'affidamento in oggetto;
2. i propri costi aziendali della sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara).

La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è causa di esclusione e **non è sanabile** tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

L'Allegato 5) “Offerta Economica” deve essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta, congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del Codice;

L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali **imprese cooptate**.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2, lett. f) del Codice si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3) del presente Disciplinare di Gara.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza tra gli oneri aziendali e i costi della manodopera indicati in cifre e quelli indicati in lettere.

Oltre all'offerta nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

19. Aggiudicazione, svincolo dell'offerta e sottoscrizione del contratto

- Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della medesima.
- Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del Codice, avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile;
- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile al Comune di Olbia, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Ente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il

rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del Codice, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoria;

- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, comma 8 del Codice, o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante;
- Prima ed ai fini della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le informative/comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011;
- In applicazione di quanto previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- Il Comune di Olbia si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione;
- La presentazione delle offerte non vincola il Comune di Olbia all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Ente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese;
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente dal Comune di Olbia e salvo eventuale verifica di congruità;
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, verrà segnalato il fatto all'A.N.A.C. nonché all'autorità giudiziaria competente e si provvederà all'escussione della garanzia provvisoria. In tale eventualità, il Comune di Olbia si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, si potrà interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria;
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico;
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i diritti di Segreteria, l'imposta di registro, di bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario;
- L'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare al Comune di Olbia le spese di pubblicazione, del bando e dell'esito di gara, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, nonché dell'estratto del bando e dell'esito della gara sui quotidiani, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla GURI n. 20 del 25.01.2017), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione; L'importo presunto per le spese predette è quantificato in circa € 1.800,00;
- Il Comune di Olbia si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

20. Piani di Sicurezza

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatario dovrà produrre al Comune di Olbia:

- a. eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., del quale assume ogni onere e obbligo;

- b. un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

21. Riservatezza delle informazioni

- I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni;
- I dati potranno essere comunicati:
 - al personale del Comune di Olbia che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara;
 - ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni di collaudo;
 - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 Codice e dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii..
- La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5 Codice, ai concorrenti che lo richiedono;
- A tale riguardo i concorrenti, con la partecipazione alla presente gara, autorizzano il Comune di Olbia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa (da inserire nella documentazione amministrativa) riportante la dicitura "**contiene dichiarazione di cui art. 53 comma 5 lett. a) del Codice**" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 "*Codice della proprietà industriale*". In assenza di detta dichiarazione, il Comune di Olbia consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà consentito al concorrente che lo richiede "*in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*";
- Il titolare del trattamento è il Comune di Olbia nella figura del RUP Geom. Sandro Nieddu.

22. Definizione delle controversie

- Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Tempio Pausania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale;
- Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "*Codice del processo amministrativo*", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Sardegna, Via Sassari – Cagliari – Tel. 070 6797751, entro il termine di 30 gg. decorrenti:
 - per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 216 comma 11 del Codice e dell'art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;

- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Ing. Antonio G. Zanda

Atto firmato digitalmente